

Causa T-219/01

Commerzbank AG
contro
Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Richiesta di accesso ai documenti —
Decisione del consigliere-uditore — Ricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 luglio 2003 II-2845

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza — Rifiuto del consigliere-uditore di dare accesso a informazioni richieste in forza dell'art. 8, n. 1, della decisione 2001/462 — Provvedimento intermedio — Esclusione — Diritti della difesa — Violazione eventuale che può essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto contro la decisione finale della Commissione (Art. 230 CE; decisione della Commissione 2001/462, art. 8, n. 1)

Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, costituiscono, in via di principio, atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

del detto richiedente, tale violazione, che inficia la legalità dell'intero procedimento amministrativo, non modifica la situazione giuridica di quest'ultimo soggetto se non per il solo fatto dell'adozione di una decisione definitiva con cui si constata che esso ha violato l'art. 81 CE. Di conseguenza, tale rifiuto, che produce, di per sé, soltanto effetti limitati specifici di un provvedimento preparatorio che s'inserisce nell'ambito del procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, non può formare, prima che si sia concluso tale procedimento, oggetto di un ricorso.

Anche supponendo che il rifiuto opposto dal consigliere-uditore ad una richiesta, presentata in forza dell'art. 8, n. 1, della decisione 2001/462 relativa al mandato dei consiglieri-uditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, di accesso alle informazioni relative alle circostanze che hanno condotto all'archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati contro persone diverse dal richiedente possa costituire una violazione dei diritti della difesa

È in occasione di un ricorso diretto contro la decisione finale della Commissione con cui si constata un'infrazione che il ricorrente potrà far valere la censura relativa ad una pretesa violazione dei diritti della difesa.

(v. punti 53, 58, 63)